



Div. IV/2 /AC

IL RETTORE

- VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza da parte de Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- VISTA la L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- VISTE le peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici in cui si svolgono le attività istituzionali dell'Ateneo;
- VISTA l'esigenza di dotarsi di sistemi atti a garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza;
- VISTA la necessità di procedere alla emanazione di un Regolamento dei sistemi i controllo e gestione degli accessi agli spazi dell'Università degli Studi di Milano, al fine di disciplinare il funzionamento dei sistemi di regolamentazione degli accessi da parte delle persone e degli automezzi nei diversi spazi dell'Ateneo nonché il trattamento dei dati personali raccolti con tali sistemi;
- VISTA la presa d'atto da parte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 24.2.2015 e la precedente comunicazione al Senato Accademico del 17.2.2015

DECRETA

di emanare il Regolamento dei sistemi i controllo e gestione degli accessi agli spazi dell'Università degli Studi di Milano, il cui testo è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Tale Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

IL RETTORE  
(Gianluca Vago)



## REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DEGLI ACCESSI AGLI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

### Preambolo

L'Università degli Studi di Milano, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, intende dotarsi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, di sistemi di regolamentazione degli accessi delle persone e degli automezzi nei diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di regolamentazione degli accessi nelle aree e spazi dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in poi Università) e il trattamento dei dati personali raccolti con tali sistemi.

La disciplina degli accessi, rispetto alle finalità che persegue, è applicata con differenti modalità e interessa sia gli spazi ad accesso regolamentato, sia gli spazi ad accesso libero, come meglio precisato agli artt. 4, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle norme in materia di tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), nonché alla L. 300/1970, al D.Lgs. 81/2008 e ad eventuali provvedimenti in materia.

### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di accesso delle persone alle diverse aree e spazi dell'Università;
- b) le modalità di accesso degli automezzi alle aree esistenti a ciò dedicate (garage e cortili);
- c) le modalità specifiche di accesso ad ambienti dedicati quali laboratori, locali nei quali, in considerazione delle attività svolte, l'accesso è limitato per legge, biblioteche e centri di elaborazione dati.

2. I sistemi di regolamentazione degli accessi sono identificabili nelle seguenti tipologie:

- a) sistemi antintrusione con rilevatori controllati da un sistema centralizzato;
- b) sistemi di regolamentazione degli accessi carrai con barriere, cancelli, dissuasori mobili e/o sistemi contapersone;
- c) sistemi di regolamentazione degli accessi pedonali con serrature di sicurezza e/ varchi e/o barriere;
- d) sistemi di regolamentazione degli accessi mediante l'utilizzo di chiavi, codici e badge;
- e) sistemi di videosorveglianza, oggetto di apposito Regolamento d'Ateneo.

### Art. 2

#### Finalità

1. La regolamentazione degli accessi presso le diverse aree e spazi universitarie risponde alle seguenti finalità:

- a) garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari;
- b) salvaguardare i beni mobili ed immobili dell'Ateneo;



c) prevenire il verificarsi di eventi dolosi e, più in generale, ridurre i rischi derivanti dalla presenza di soggetti non autorizzati all'interno delle aree e degli spazi dell'Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 4 della L. 300 del 1970, tutti i sistemi di regolamentazione degli accessi installati presso l'Ateneo non sono utilizzati per effettuare accertamenti sullo svolgimento dell'attività lavorativa di dipendenti o di altri soggetti che, a qualunque titolo, prestano servizio presso l'Ateneo, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.

3. È consentita l'estrazione di dati anonimi registrati dai sistemi, per finalità puramente statistiche. A tal fine i dati rilevati dal sistema sono conservati per 30 giorni.

## **Art. 3 Spazi universitari**

1. La regolamentazione degli accessi da parte dell'Università riguarda le aree esterne e le aree interne delle proprie sedi, gli accessi agli edifici, nonché gli ambienti dedicati come laboratori, depositi vari, centri elaborazioni dati, biblioteche e garage.

### **Parte I : Accesso delle persone**

#### **Art. 4 Modalità di regolamentazione degli accessi pedonali**

1. Gli accessi pedonali alle strutture e agli spazi universitari possono essere regolamentati attraverso uno dei seguenti sistemi:

a) sistemi antintrusione con rilevatori gestiti da un sistema centralizzato (in funzione al di fuori dell'orario di lavoro e nei giorni festivi);

b) sistemi di regolamentazione che consentono l'accesso a determinati spazi esclusivamente alle categorie di soggetti preliminarmente autorizzate (serrature di sicurezza, porte girevoli, varchi, chiavi, codici e badge);

c) negli spazi ad accesso libero, aperti a tutti gli utenti, al fine di quantificare gli accessi e garantire la corrispondente capienza dei locali nonché idonee condizioni di igiene e sicurezza, possono essere anche installati sistemi di monitoraggio e di contabilizzazione automatici delle presenze (contapersone), senza alcuna possibilità di identificazione dell'utente.

#### **Art. 5 Accesso del personale, degli studenti e degli utenti esterni**

1. Nelle sedi e aree universitarie dotate di sistemi di regolamentazione degli accessi mediante credenziali, le persone appartenenti alle seguenti categorie: a) personale docente; b) personale tecnico amministrativo; c) personale esterno convenzionato con l'Ateneo; d) personale a contratto; e) studenti iscritti ai corsi di laurea e post laurea dell'Ateneo, possono accedere tramite badge.

2. Nelle sedi e aree universitarie, le persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) studenti stranieri facenti parte di accordi internazionali; b) ospiti dell'Ateneo (quali partecipanti a convegni, eventi, meeting o riunioni organizzate dall'Università), possono accedere tramite badge abilitato ad un uso temporaneo.

3. È consentito l'utilizzo di dati anonimi a fini conoscitivi e/o statistici per le attività istituzionali dell'Ateneo.

Tali attività sono finalizzate a supportare e/o valorizzare le politiche di sviluppo dei servizi che, anche in accordo con il singolo utente interno, possono essere forniti dall'Ateneo.



## Parte II : Accesso degli automezzi

### Art. 6

#### Modalità di regolamentazione degli accessi carrai

1. La regolamentazione degli accessi carrai può avvenire mediante i seguenti sistemi installati anche congiuntamente a seconda delle esigenze delle diverse strutture:
  - a) installazione di barriere, cancelli, e/o dissuasori mobili;
  - b) sistemi contapersone;
  - c) sistemi di rilevazione della targa del veicolo;
  - d) sistemi di accesso tramite dispositivi personali.

## Parte III : Ambienti e spazi ad accesso regolamentato

### Art. 7

#### Laboratori e locali nei quali, in considerazione delle attività svolte, l'accesso è limitato per legge

1. Nei laboratori e nei locali con accesso limitato per legge, data la particolarità degli ambienti, per motivi di sicurezza, l'accesso viene adeguatamente regolamentato con sistemi che consentano la personalizzazione dell'accesso, anche mediante singole tessere con diversi gradi di abilitazione all'ingresso e in determinate fasce orarie.
2. Al fine di garantire una maggior sicurezza, l'accesso può prevedere l'uso di un badge e di un codice pin personale.

### Art. 8

#### Accesso ai centri di elaborazione dati

1. Nei centri di elaborazione dati, per tutelare i beni ivi conservati, la regolamentazione degli accessi avviene tramite un sistema di regolamentazione, eventualmente in abbinamento anche con sistemi di videosorveglianza e sistemi antintrusione.

### Art. 9

#### Accesso alle biblioteche

1. Nelle biblioteche (aree interne all'Ateneo), per garantire un'efficace funzione antitaccheggio a tutela del patrimonio librario, la regolamentazione degli accessi può essere effettuata mediante sistemi aggiuntivi, come il sistema di videosorveglianza.

## Parte IV: Trattamento dei dati personali

### Art. 10

#### Finalità del trattamento

1. I dati personali eventualmente raccolti mediante i sistemi di regolamentazione degli accessi installati presso l'Università sono trattati esclusivamente, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo, per le finalità indicate all'art. 2 del presente Regolamento.



## **Art. 11**

### **Modalità di trattamento e tempi di conservazione**

1. Per le modalità di trattamento e i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente raccolti con i sistemi di regolamentazione degli accessi, si rinvia alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

## **Art. 12**

### **Soggetti**

1. Il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante i sistemi di regolamentazione degli accessi installati presso l'Università è l'Università stessa, nella persona del Rettore pro tempore.

I compiti del Titolare sono definiti nel Regolamento di Ateneo di attuazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di regolamentazione degli accessi installati presso l'Università è nominato dal Titolare.

Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare.

## **Art. 13**

### **Informativa**

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ogni qualvolta l'utilizzo di sistemi di regolamentazione degli accessi agli spazi universitari comporti l'acquisizione di dati personali, l'Università fornisce agli interessati idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

## **Art. 14**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito d'Ateneo.